



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE CONVEZIONE PER SCAVALCO D'ECCEDEXENZA, EX ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 CON IL COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **12.15** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunita la Giunta Comunale:

Eseguito l'appello, risultano:

- | | | |
|----|-----------|---------------------------|
| 1. | Sindaco | PITTON ARNALDO
STEFANO |
| 2. | Assessore | ZAMUNER LUIGI |
| 3. | Assessore | DONADELLO
GIOVANNA |

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
2	1

Assiste alla seduta Giuliani dott. Pierantonio, Segretario del Comune.

Il Sig. PITTON ARNALDO STEFANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N. _____ registro atti pubblicati

Si certifica che il presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Li, 1 APR 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la nota prot. 1954 del 18.03.2022 a firma congiunta dei responsabili delle Aree Demografica e Amministrativa con cui veniva assegnato alla seconda il dipendente della prima, Giulio Cancellier, al fine di consentire il passaggio di consegne e la temporanea sostituzione di una dipendente dell'area amministrativa prossima al congedo per maternità.

Considerata la richiesta espressa per le vie brevi dal responsabile dell'Area Demografica di supportare il personale rimasto attraverso una collaborazione con personale di altro ente.

Dato atto della richiesta inoltrata a mezzo pec dal segretario comunale in data 22 febbraio 2022 presente agli atti dell'ente con protocollo n. 1303 del 23.02.2022 al segretario comunale del vicino Comune di Gorgo al Monticano

Acquisita la disponibilità del Comune di Gorgo al Monticano ad autorizzare nella forma dello scavalco di eccedenza la dipendente dell'ufficio anagrafe/stato civile, Maria Grazia Pellizzaro, a prestare, a vantaggio del comune di Meduna di Livenza, la propria attività per un massimo di 8 ore settimanali per la durata di un anno a partire dal prossimo 1° aprile 2022.

Attesa la disponibilità della dipendente in questione.

Letto l'allegato schema di convenzione e condivisi i contenuti.

Richiamato l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 recante quanto segue: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*.

Dato atto dell'art. 22 del vigente CCNL Funzioni locali che prevede al comma 2 quanto segue: *"omissis... la durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi"*.

Richiamati

- ☐ l'art. 53, comma 8, del D.lgs. 267/2000 secondo il quale: *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"*;
- ☐ l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti"*;
- ☐ l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 che prevede per gli enti locali la fissazione del limite del vincolo nell'intera spesa sostenuta nel 2009 qualora il Comune rispetti il limite della spesa di personale ex art 1 comma 557 della L. 296/2006;
- ☐ l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
- ☐ il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo "scavalco d'eccedenza" ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005,

ed il diverso istituto denominato "scavalco condiviso" ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

- ☐ la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione autonomie n. 23/2016 che prevede quanto segue: *"se l'ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9 comma 28, per la quota di costo aggiuntivo"*.

Visti

- ☐ il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*: *"l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- ☐ la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *"gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili ex art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Con votazione favorevole all'unanimità resa ai sensi di legge

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** l'allegata bozza di convenzione per l'utilizzo fuori orario di lavoro per massimo n. 8 settimanali di una dipendente dell'ufficio anagrafe/stato civile dipendente del Comune di Gorgo al Monticano a partire dal giorno 1° aprile 2022 al giorno 31 marzo 2023.
- 2. DI DARE ATTO** che la prestazione della stessa avverrà sotto la direzione del responsabile dell'Area Demografica del Comune di Meduna di Livenza durante le ore rese in c.d. scavalco d'eccedenza.
- 3. DI DARE ALTRESÌ ATTO** che la dipendente in scavalco d'eccedenza, Maria Grazia Pellizzaro, verrà dotata di cartellino presenze e il Comune di Meduna di Livenza provvederà direttamente al pagamento dello stipendio relativo all'attività svolta per conto dello stesso.
- 4. DI DARE ATTO** che la sottoscrizione della presente convenzione è di competenza del responsabile dell'Area demografica.
- 5. DI INOLTARE** copia del presente provvedimento al Comune di Gorgo al Monticano.

Successivamente

Con votazione favorevole all'unanimità resa ai sensi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA (TV) ED IL COMUNE DI GORGIO AL MONTICANO (TV) PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004

L'anno 2022, nel giorno indicato nel certificato di apposizione delle firme digitali,

TRA

il Comune di MEDUNA DI LIVENZA, con sede in Meduna di Livenza (TV) Via Vittorio Emanuele n. 13; C.F. 80012370260, rappresentato da Arnaldo Stefano Pitton, responsabile dell'Area Demografica, giusta nomina con decreto sindacale n. 1 del 3 gennaio 2022, domiciliato per la carica presso la sede, definito nel prosieguo anche "Ente utilizzatore";

E

il Comune di GORGIO AL MONTICANO (TV), con sede in Gorgio al Monticano (TV), – C. F., – rappresentato da, responsabile dell'....., giusta nomina con decreto sindacale n..... del, domiciliato per la carica presso la sede, definito nel prosieguo anche "Ente concedente";

PREMESSO

- che l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 consente l'utilizzo di personale assunto a tempo pieno di altri enti al di fuori dell'orario di lavoro purchè autorizzato dalla amministrazione di appartenenza (c.d. scavalco d'eccezione) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- che, ex art. 22 del CCNL 2016/2018 Funzioni Locali, l'orario di lavoro non può superare la media di 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi;
- che il dipendente interessato, Maria Grazia Pellizzaro ha espresso il proprio assenso con nota prot. del Comune di Gorgio al Monticano n. 0002026 del 17-03-2022;
- che la presente convenzione è stata approvata
 - o per il Comune di Meduna di Livenza con Delibera di Giunta n..... del ;
 - o per il Comune di Gorgio al Monticano con Delibera di Giunta n..... del.....

Tanto premesso,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto, durata, finalità e profili generali di riferimento)

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'impiego da parte del Comune di Meduna di Livenza nell'Area Demografica della sig.ra Maria Grazia Pellizzaro, dipendente a tempo parziale (33 ore) e indeterminato del Comune di Gorgio al Monticano in qualità di Istruttore Amministrativo cat. C. L'utilizzo da parte del Comune di Meduna di Livenza è sino ad un massimo di 8 ore settimanali da svolgersi nel periodo 01/04/2022 – 31/03/2023.

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti C.C.N.L. e Decentrati di comparto dell'Ente concedente.

ART. 2

(Gestione del personale)

Le 8 ore settimanali saranno svolte oltre l'orario dell'ente di appartenenza e saranno concordate con il responsabile del Comune di Meduna di Livenza.

Resta inteso che nel periodo di consultazione elettorale la dipendente svolgerà il lavoro straordinario presso l'ente di appartenenza.

Il personale in convenzione verrà dotato di badge e dovrà provvedere ad attestare entrata e uscita in servizio.

L'Ente utilizzatore provvede alla gestione del personale in convenzione con le stesse modalità, profilo e mansioni dell'Ente di appartenenza.

ART. 3

(Oneri finanziari)

Il trattamento economico spettante al dipendente sarà a totale carico dell'ente utilizzatore per l'attività svolta dalla sig.ra Maria Grazia Pellizzaro per conto del Comune di Meduna di Livenza.

Il Comune di Meduna di Livenza corrisponderà direttamente al dipendente in questione il compenso per le ore lavorative extra impiego, secondo il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza e le spese di viaggio, eventualmente da concordarsi anche in misura forfettaria, nei limiti di legge.

ART. 4

(Forme di consultazione fra enti)

Le Amministrazioni, nella persona dei Responsabili, potranno consultarsi al bisogno anche per le vie brevi al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa del personale condiviso.

ART. 5

(Ferie, permessi e malattia)

La gestione di ferie, permessi e malattia è effettuata dall'Ente concedente.

ART. 6

(Eventuali modifiche della convenzione)

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, le parti provvedono all'adeguamento con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei rispettivi organi del Comune di Meduna di Livenza e del Comune di Gorgo al Monticano. Ogni variazione delle condizioni della presente convenzione dovrà essere partecipata al dipendente che dovrà esprimere, sulle stesse, il proprio consenso.

Non sono da considerarsi modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa di competenza del Responsabili d'Area, in applicazione del disposto dell'art. 5 del D. Lgs 165/01 e ss.mm.ii.

ART. 7

(Inadempimenti e risoluzione della convenzione)

Qualora una delle parti rilevi degli inadempimenti di lieve rilevanza imputabili all'altra, provvede prima di qualsiasi contestazione formale a rimuovere per quanto possibili cause ed effetti attraverso una diretta consultazione tra i Responsabili.

La presente convenzione potrà essere risolta, con preavviso di 15 giorni, tramite comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi, qualora:

- L'Ente utilizzatore impieghi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione;
- l'Ente concedente contravenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare presso il Comune di Meduna di Livenza nei termini convenuti;
- al verificarsi di esigenze funzionali od operative che facciano venir meno i presupposti della convenzione o per il venir meno del consenso del dipendente interessato;
- cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare;
- risoluzione consensuale del presente accordo da parte degli Enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati.

ART. 8

(Disposizioni generali e finali)

Il presente atto viene stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica e le parti, dichiarandolo e riconoscendolo conforme alle loro volontà, lo sottoscrivono.

Il presente documento informatico, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", verrà registrato "in caso d'uso" ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 poiché rientra negli atti individuati all'art. 4, della parte II della tariffa allegata al citato D.P.R..

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato b del d.p.r. 26.10.1972 n. 642 così come modificato dall'art 28 del dpr n. 955/1982.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

<p>Per il COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA Responsabile Area DEMOGRAFICA Arnaldo Stefano Pitton <i>Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente</i></p>	<p>Per il COMUNE DI GORGO AL MONTICANO Responsabile Area <i>Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente</i></p>
---	---



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVEZIONE PER SCAVALCO D'ECCEDEXENZA, EX ART. 1
COMMA 557 DELLA L. 311/2004 CON IL COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

Il Responsabile del Servizio Demografico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000,
esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla proposta di delibera di cui
all'oggetto.

Addì, 24.03.2022



Il Responsabile del
Servizio Demografico
Pitton Arnaldo Stefano

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs.
267/2000, esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di delibera
di cui all'oggetto.

Addì, 24.03.2022



IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
Cancellier Sergio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio



IL PRESIDENTE
PITTON ARNALDO STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio